

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2025

SE GIÀ LO RICEVI,
VIENI A RINNOVARE
L'ISEE

SE DEVI PRESENTARE LA DOMANDA
FALLO CON NOI

*è più
semplice!*



Definizione	<p>Beneficio economico riconosciuto, con criteri di progressività, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari con figli a carico, sulla base della condizione economica del nucleo.</p> <p>In quanto misura "universalistica", l'AUU spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda.</p>
Nuclei familiari beneficiari	<p>Nuclei familiari con figli a carico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ figli minorenni (per i nuovi nati, l'assegno decorre dal settimo mese di gravidanza); ➤ figli maggiorenni: <ul style="list-style-type: none"> a) fino al compimento dei 21 anni di età in presenza, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero di un corso di laurea; - svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa, congiuntamente al possesso da parte del figlio di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; - registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; - svolgimento del servizio civile universale; b) senza alcun limite d'età, laddove riconosciuti disabili ai fini ISEE; c) orfani maggiorenni che siano titolari di pensione ai superstiti e riconosciuti portatori di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Requisiti soggettivi del richiedente	<p>Il richiedente può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il genitore, anche affidatario o tutore; - il figlio maggiorenne (o relativo tutore), per la quota di assegno di propria spettanza. <p>Il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, oppure ancora titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; b) soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; c) residente e domiciliato in Italia; d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo	<p>L'ammontare dell'assegno unico varia in base al valore dell'indicatore ISEE in corso di validità, tuttavia il beneficio può essere richiesto anche in assenza di ISEE, secondo dati autodichiarati. In mancanza del modello ISEE spetteranno per ciascun figlio gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti dalla norma.</p> <p>L'AUU si compone di un importo base e di eventuali maggiorazioni, anche cumulabili tra loro..</p>
Importo base	<p>L'importo base varia per ciascun figlio a seconda che questo sia minorenni, maggiorenne fino al compimento dei 21 anni d'età o disabile. L'ammontare del beneficio decresce all'aumentare del valore Isee del nucleo secondo gli importi indicati dalla norma e rivalutati annualmente. In favore dei nuclei familiari che non presentano il modello ISEE viene erogato un importo minimo.</p> <p>L'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.</p>
Maggiorazioni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione per figli con disabilità media, grave o in condizioni di non autosufficienza sino al 21° anno; ➤ incremento per ciascun figlio di età inferiore all'anno; ➤ incremento per i nuclei composti da tre o più figli, limitatamente ai figli d'età compresa tra uno e tre anni; ➤ maggiorazione per nuclei familiari numerosi, tra cui maggiorazione per i figli successivi al secondo e maggiorazione forfettaria per nuclei familiari con 4 o più figli; ➤ maggiorazione per genitori titolari di reddito da lavoro (riconosciuta anche ai nuclei vedovili qualora il decesso dell'altro genitore lavoratore sia avvenuto nel corso del quinquennio precedente); ➤ maggiorazione per madri d'età inferiore a 21 anni; ➤ maggiorazione compensativa e transitoria (sino al 28/02/2025) per nuclei con ISEE non superiore a 25.000 €.
Domanda	<p>La domanda deve essere presentata in modalità telematica all'INPS da uno dei due genitori (o dal tutore, rappresentante legale o amministratore di sostegno o da altro soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale) ovvero dal figlio maggiorenne per sé stesso. La domanda viene inoltrata una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno, e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU per gli eventi sopravvenuti.</p> <p>La domanda già presentata vale anche per le annualità successive, fatto salvo l'onere in capo al richiedente di comunicare le eventuali variazioni (es. nascita di un nuovo figlio).</p>
Decorrenza	<p>L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui questa venga presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, la prestazione è conferita a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.</p> <p>Nell'ipotesi di nuova nascita, laddove non sia in corso la fruizione di AUU per altri figli, si dovrà presentare una nuova domanda entro 120 giorni dalla nascita e l'assegno avrà decorrenza sin dal 7° mese di gravidanza. Nel caso invece sia già in pagamento l'AUU (per altri figli a carico presenti nel nucleo), la nuova nascita andrà comunicata aggiornando la domanda già presentata, sempre entro 120 giorni, per garantire la decorrenza dell'assegno a partire dal 7° mese di gravidanza. Laddove l'importo dell'assegno sia collegato all'ISEE, dovrà anche essere presentata una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che tenga conto della variazione del nucleo familiare.</p>

Novità 2025

1. **per l'annualità 2025, coloro i quali stanno già beneficiando dell'assegno unico non dovranno presentare una nuova domanda**, a condizione che la precedente richiesta non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Si tratta della speciale procedura di erogazione in continuità e rinnovo d'ufficio (senza necessità di produrre nuova domanda) già applicata dall'Inps anche lo scorso anno in riferimento agli AUU in pagamento (posizioni dei soggetti con domanda di AUU che si trovi nello stato di "Accolta", "In istruttoria", "In evidenza alla sede", "In evidenza al cittadino", e "Sospesa").
2. **l'ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2024 continuerà ad essere utilizzato per la determinazione degli importi dell'AUU relativi alle sole mensilità di gennaio e febbraio 2025**
3. **E' sufficiente presentare una DSU 2025 entro il 30 giugno 2025 per ottenere che gli importi di assegno unico vengano adeguati al rinnovato indicatore ISEE a decorrere da marzo 2025.** In assenza di DSU 2025, l'importo dell'Assegno unico e universale verrà invece calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
4. **Da gennaio 2024 l'Assegno di Inclusione ha sostituito il reddito di cittadinanza, limitando la prestazione a favore dei soli nuclei con figli minori, soggetti disabili ovvero componenti ultrasessantenni o in condizioni di svantaggio.** A differenza di quanto accaduto per RDC, i nuclei beneficiari di ADI che possiedono i requisiti per ottenere l'AUU non ricevono l'assegno d'ufficio, ma devono presentare apposita domanda secondo la consueta scadenza (30 giugno 2025, per non perdere gli arretrati da marzo 2025, altrimenti dal 1° luglio senza corresponsione di arretrati). **La richiesta di ADI, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU.**
5. **Gli importi delle soglie ISEE e dell'assegno spettante per l'annualità 2025 saranno rideterminati** in base alle variazioni dell'indice del costo della vita. In attesa della comunicazione ufficiale della variazione del suddetto indice, a cura dell'ISTAT, con messaggio n.111 del 13.1.2025 l'Inps ha reso noto che **la mensilità di Assegno unico di gennaio 2025 sarà erogata** nella settimana decorrente **dal 20 gennaio qualora l'importo non sia variato, ovvero alla fine del mese laddove l'ammontare dell'assegno vada conguagliato**, a credito o a debito.
6. **L'importo dell'assegno unico non concorre a determinare il reddito familiare del nucleo nel calcolo dell'ISEE per il diritto ad alcune prestazioni**, come il Bonus Nuove Nascite e il Bonus Asilo Nido.